

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTI PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 settembre 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 369/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 agosto 2003, n. 71.

Nomina del dr. Claudio Mercadante a dirigente della Struttura di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni Pag. 6

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 10 luglio 2003, n. 222.

Modifiche all'allegato A della deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) Pag. 8

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 10 luglio 2003, n. 225.

Istituzione del nucleo di valutazione e controllo strategico. Modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente «Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale» Pag. 10

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 1° agosto 2003, n. 344.

Nomina del nucleo di valutazione e controllo strategico del Consiglio regionale Pag. 14

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 438.

Articoli 3 ed 8 della legge regionale n. 41/2002 recante «Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori». Definizione criteri per il trasferimento delle risorse alle ASL competenti Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 551.

Individuazione dei centri regionali da inserire nello Studio Osservazionale Antares Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 681.

Preso d'atto del protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Poste Italiane per la consegna a domicilio dei referti diagnostici di Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali.

Pag. 24

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 MAG. 2003

ADDI 16 MAG. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARIELLO	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Docato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO SIG. Domenico Antonio Cuzzupoli
.....COMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - ARACRI - GARGANO - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. - 438 -

OGGETTO:

"Articoli 3 ed 8 della legge regionale n. 41/2002 recante
'Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori'.
Definizione criteri per il trasferimento delle risorse alle ASL competenti.




Oggetto: Schema di deliberazione concernente "Articoli 3 ed 8 della legge regionale n. 41/2002 recante 'Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori.'. Definizione criteri per il trasferimento delle risorse alle ASL competenti".



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell' l'Assessore per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, di concerto con l'Assessore alla Sanità;



VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1;

VISTA la legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 recante "Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori"

VISTO in particolare l'articolo 3 della predetta l.r. 41/2002 che prevede che le aziende sanitarie locali corrispondono, con le modalità previste dalla legge stessa, rimborsi per:

- a) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal paziente in occasione dell'effettuazione di trapianti e di donazioni di organi;
- b) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'accompagnatore del paziente di cui alla lettera a);

VISTO l'articolo 8 della stessa l.r. 41/2002 che prevede che le aziende sanitarie locali rimborsano le spese di trasporto del feretro dei donatori o dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto, se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti;

VISTO altresì l'articolo 6 sempre della l.r. 41/2002 che, nello stabilire le procedure per l'erogazione dei rimborsi di cui ai punti precedenti, prevede al comma 3 che siano direttamente le aziende sanitarie locali a provvedere alla relativa erogazione entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito;

ATTESO che non è possibile quantificare al momento l'entità complessiva dei rimborsi che verranno richiesti e quanto questi graveranno su ciascuna azienda sanitaria locale;

RITENUTO opportuno, soprattutto in relazione al rispetto della previsione contenuta nell'articolo 6, comma 3 l.r. 41/2002, trasferire ad un'azienda sanitaria capofila per tutte le aziende sanitarie del Lazio, l'intero ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 3 ed 8 della l.r. 41/2002;

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003;

altresì la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2003, n. 34 concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2003-2005. Approvazione documento tecnico"





438

Luz

DELIBERA

Per le ragioni citate in premessa:

- A) La Regione provvederà ad assegnare all'azienda sanitaria locale ROMA E, l'intero ammontare delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. H41540 concernente "Rimborso delle spese sostenute dai pazienti in attesa di trapianti e trapiantati di cui agli articoli 3 ed 8 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 41";
- B) Le aziende sanitarie locali di residenza del paziente trapiantato o in attesa di trapianto erogano direttamente i rimborsi al beneficiario nei tempi e secondo le modalità previste dalla l.r. 41/2002 e presentano trimestralmente il rendiconto analitico della spesa sostenuta, sulla base della quale l'ASL di cui alla lettera A) provvederà alle necessarie rimesse.
- C) Per la documentazione relativa alle spese da rimborsare si stabilisce che:
- le fatture relative alle spese di soggiorno possono essere presentate in originale, o in copia con dichiarazione anche contestuale della conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Può altresì essere presentata la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000;
 - i biglietti aerei, essendo titoli di viaggio nominativi, possono essere documentati secondo le modalità di cui alla lettera a);
 - il biglietti ferroviari e gli scontrini autostradali devono essere prodotti in originale. In caso di mancata conservazione del biglietto ferroviario, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000, viene rimborsato il prezzo del biglietto di II classe relativo al tratto di percorrenza di andata e ritorno.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

